



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74*;
- VISTO** l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il *Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;
- VISTO** l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;
- VISTO** l'articolo 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;
- VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* nell'esercizio 2017, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0136332/18 del 3 luglio 2018, nella quale, stante la situazione di disequilibrio strutturale del Fondo, si rappresenta la necessità di confermare, per il 2019, al 10% la misura dell'aliquota del contributo dovuto dalle Compagnie di assicurazioni, nonché la successiva nota CONSAP n. 0237644/18 del 20 novembre 2018;
- RITENUTO** necessario, al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva, confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;
- VISTO** il provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019;



RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi di gradualità e sostenibilità;

DECRETA

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2019, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2019, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2019 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2019, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2018

IL MINISTRO